

Allegato A

Le Linee di Indirizzo regionali rappresentano parte del recepimento del PAN, D.M. 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi.

1 - Ambito di applicazione

Le presenti Linee di Indirizzo riguardano, esclusivamente, le aree extra-agricole frequentate dalla popolazione nel suo insieme ed in particolare da soggetti vulnerabili, nonché le aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000¹.

Riguardano inoltre le aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione e le aree agricole presenti all'interno delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

Le Autorità competenti (Comuni, Enti gestori di aree naturali protette, ecc.) sono tenute ad adottare, con propri atti di recepimento, le disposizioni contenute nel presente documento per quanto di propria competenza (es. Regolamento Comunale di Igiene, Piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ecc.).

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme regolamentari adottate come definito al punto che precede, gli utilizzatori professionali sono, comunque, tenuti a rispettare le disposizioni previste nelle presenti Linee di Indirizzo e ogni eventuale disposizione più restrittiva adottata dai singoli Comuni ove ritenuto necessario a maggiore tutela della salute pubblica nell'ambito dell'applicazione del principio di precauzione.

Le Linee di Indirizzo oggetto del presente documento non regolamentano l'uso dei prodotti biocidi destinati alla disinfezione o disinfestazione di ambienti civili, industriali o che sono impiegati per combattere agenti dannosi all'uomo o agli animali (es. zanzare o mosche negli allevamenti zootecnici).

2 - Finalità

Le Linee di Indirizzo forniscono indicazioni di maggiore dettaglio e indirizzi operativi che integrano quanto già disposto dal PAN ai punti A.5.6 e A.2.2.

Esse riguardano l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole prossime a queste. Ribadiscono inoltre quanto previsto al punto A.5.6.1 "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida" in merito alla gestione della flora infestante in ambiente urbano.

Scopo delle Linee di Indirizzo regionali è pertanto quello di fornire indicazioni:

2.1. alle diverse Autorità competenti (es. Comuni, Enti gestori di aree naturali protette, ecc..) in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili in merito:

a) alla individuazione dei mezzi di difesa idonei per il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili così come previsto ai punti del PAN:

- A.5.6.1 - *Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida;*

- A.5.6.2 - *Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida;*

b) alle modalità di informazione preventiva e di avviso alla popolazione relativamente al punto A.5.6 del PAN in merito a:

- modalità di segnalazione;

¹ E' possibile visualizzare l'elenco delle Aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e dei Siti della Rete Natura 2000, ricompresi nel territorio della Regione Umbria, all'indirizzo web: <http://www.regione.umbria.it/ambiente/natura-e-biodiversità>

- caratteristiche, dimensioni e contenuto dei cartelli da apporre nelle aree oggetto di trattamenti fitosanitari;
- c)** alle procedure di notifica alle Autorità competenti (Dipartimento Prevenzione Servizi Igiene e Sanità Pubblica delle Aziende USL, ARPA Umbria e Comuni) dei trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree specifiche indicate al punto A.5.6 del PAN;

2.2. agli Utilizzatori Professionali per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione in merito:

- a)** alla segnalazione preventiva e avviso alla popolazione dei trattamenti negli ambiti agricoli prossimi ad aree potenzialmente frequentate dalla popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari (punto A.2.2 del PAN) ed in particolare:
 - alla modalità di segnalazione (*caratteristiche, dimensioni e contenuto delle segnalazioni*);
 - alla attribuzione di una dimensione al termine "*in prossimità*" previsto per l'apposizione della segnalazione del trattamento;
- b)** ai sistemi di contenimento della deriva che, così come previsto al punto A.5.6 del PAN, consentono di ridurre a 10 metri la distanza fra le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e quelle agricole trattate con prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici, e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

3 Indicazioni alle diverse Autorità competenti in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

3.1 Individuazione dei mezzi di difesa idonei per il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti

Il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, deve essere effettuato prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici, fisici e biologici.

In ambiente urbano le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante, così come previsto al punto A.5.6.1 "*Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida*" del PAN, devono individuare:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato e in particolare si fa comunque divieto di utilizzo di tali prodotti nelle aree cortilive dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia, primaria e centri diurni per l'infanzia e nelle aree gioco dei parchi destinati ai bambini;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi. Tali aree devono comunque avere le seguenti caratteristiche:
 1. la presenza della popolazione in tali aree deve essere saltuaria o limitata a brevi periodi di tempo;
 2. deve essere possibile delimitarle e circoscriverle per impedirne l'accesso alla popolazione, dopo l'esecuzione del trattamento, per il periodo di tempo necessario a evitare qualsiasi effetto avverso. Rientrano in tale contesto, ad esempio, i parcheggi, le aree di deposito, aree coltivate comprese nel territorio urbano, ecc..

Fermo restando quanto previsto al sopra richiamato punto A.5.6.1 del PAN, per la gestione della flora infestante in ambiente urbano, ai fini della tutela della salute della popolazione, è in ogni caso fortemente raccomandato l'utilizzo di tecniche alternative all'uso di prodotti chimici di sintesi anche se più onerose e complesse. In particolare in

prima istanza occorre considerare la possibilità di ricorrere a mezzi meccanici (sfalcio periodico della flora infestante) e/o fisici (pirodiserbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc..) lasciando l'utilizzo del mezzo chimico esclusivamente in un approccio integrato con mezzi non chimici e comunque privilegiando i prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio. L'uso di prodotti erbicidi, laddove previsto, deve essere valutato come una soluzione estemporanea e limitata a quelle situazioni nelle quali gli altri mezzi alternativi non sono praticabili. E' il caso, ad esempio, della gestione di alcuni tappeti erbosi dove deve essere effettuato un controllo selettivo e non totale della vegetazione.

Relativamente a quanto previsto dal PAN al punto A.5.6.2 "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida" vengono ribadite alle Autorità locali competenti le seguenti indicazioni:

- sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed Irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;
- è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberature stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

Nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari con tempi di rientro superiori alle 48 ore.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale saranno approvati i protocolli che riportano le specifiche tecniche di protezione delle specie ornamentali, floreali e forestali presenti nelle aree specifiche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

I protocolli tecnici dovranno indicare, in termini prioritari e laddove possibile, i mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari, le misure di controllo biologico, il ricorso a trattamenti con prodotti a basso rischio nonché a quelli contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica.

Per l'esecuzione dei trattamenti lungo le strade e le linee ferroviarie il PAN stabilisce la necessità di ridurre e/o eliminare per quanto possibile l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo. In questo caso si deve fare riferimento ai "requisiti minimi ambientali" previsti ai punti A.5.4 e A.5.5 del PAN.

3.2 Modalità di informazione preventiva e di avviso della popolazione

E' necessaria un'informazione preventiva nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai trattamenti di prodotti fitosanitari. L'informazione alla popolazione generale viene garantita anche dalla consultazione, da parte del cittadino, del sito web nazionale previsto dal PAN che, attraverso programmi nazionali di informazione e sensibilizzazione, fornisce informazioni accurate ed equilibrate circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari.

L'obbligo di informazione preventiva, tramite applicazione di cartellonistica, da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari è previsto nelle aree specifiche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di proprietà pubblica o privata destinata ad uso pubblico o ad uso collettivo da intendersi come aree accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito:

- parchi e giardini pubblici
- campi/impianti sportivi
- aree turistiche e agrituristiche
- aree ricreative
- cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
- parchi gioco per bambini
- superfici in prossimità di strutture sanitarie
- sentieri natura e percorsi salute
- fitness con attrezzature sportive all'aperto
- piste ciclabili
- aree di sosta
- zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
- aree monumentali e loro pertinenze
- aree cimiteriali e loro aree di servizio
- aiuole pubbliche
- parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso
- aree o percorsi per la sgambatura degli animali
- aree ove sono presenti colonie feline
- viali alberati
- - aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000; sono escluse le aree agricole in esse ricomprese poiché normate nella parte del presente atto relativa alle indicazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

L'obbligo d'informazione preventiva, secondo quanto stabilito al punto A.2.2 del PAN, è inoltre previsto:

- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
- quando previsto da eventuali ed ulteriori norme o prescrizioni specifiche definite dagli Enti locali territorialmente competenti.

Le informazioni riportate nella cartellonistica sono finalizzate alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate e devono indicare (Fig.1) :

- a. "ATTENZIONE - TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO"
- b. la data del trattamento e il tempo di riutilizzo dell'area (tempo di rientro) che, ove non riportato nell'etichetta del prodotto distribuito, non potrà essere inferiore alle 48 ore;
- c. la sostanza attiva e il formulato commerciale utilizzato;

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. quadrato con lato di 50 cm;
- b. sfondo giallo;
- c. Scritte nere con dimensione minima dei caratteri di 4 cm;

La zona, oggetto d'intervento, dovrà essere segnalata con i cartelli sopra indicati posti ai bordi della zona stessa, prima dell'inizio del trattamento (almeno 24 ore prima). La cartellonistica dovrà essere mantenuta per il tempo di rientro e successivamente

rimossa. In relazione alla specifica situazione ed alle caratteristiche del prodotto utilizzato può essere necessaria una delimitazione di tutta l'area allo scopo di limitarne l'accesso.

In caso di trattamenti che interessano una vasta superficie (es. viale alberato, piste ciclabili) per rendere più efficace l'informazione ai cittadini, si potrà integrare la cartellonistica stessa ricorrendo anche ad avvisi pubblici come comunicati stampa o servizi di informazione da rendere disponibili nei siti web (es. sito del Comune come responsabile dei trattamenti). Tali avvisi pubblici a mezzo di web o stampa devono essere disponibili al pubblico almeno 24 ore prima della data dell'intervento indicando i luoghi in cui verranno effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari e tutte le informazioni sopra riportate.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- la loro collocazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;

Nelle aree di proprietà privata destinate ad uso pubblico o ad uso collettivo non è obbligatoria la segnalazione preventiva qualora i trattamenti siano effettuati quando queste non sono accessibili ad ospiti, clienti e soci. In ogni caso rimane l'obbligo di osservare il tempo di rientro minimo di 48 ore, dall'esecuzione del trattamento alla riapertura delle suddette aree.

3.3 Procedura di notifica dei trattamenti nelle aree specifiche di cui al punto A.5.6 del PAN

Chiunque effettua trattamenti utilizzando prodotti fitosanitari nelle aree specifiche di cui al punto A.5.6 del PAN, ai fini di adempiere agli obblighi di informazione preventiva prevista dal punto A.2.2 dello stesso PAN, deve effettuare notifica dell'intervento alle Autorità competenti individuate nel Dipartimento di Prevenzione - Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL, nel Comune e nella Sezione provinciale ARPA Umbria di riferimento.

La notifica deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del trattamento e deve contenere i seguenti elementi:

- a. luogo in cui si effettua il trattamento;
- b. data del trattamento ed orario di inizio;
- c. sostanza attiva utilizzata;
- d. nome commerciale del Formulato e relativa Scheda di Sicurezza
- e. nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
- f. modalità di trattamento adottate;
- g. caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- h. nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

4 Indicazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari

4.1 Modalità di segnalazione preventiva e avviso alla popolazione

Le modalità di segnalazione di seguito riportate individuano soluzioni che considerano la necessità di garantire un'adeguata informazione e tutela della popolazione potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari e, contemporaneamente, l'esigenza di essere facilmente gestibili dagli utilizzatori di tali prodotti.

Le aree potenzialmente frequentate dalla popolazione in prossimità delle quali è obbligatoria la segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali sono:

- -sentieri natura;
- -percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto;
- -piste ciclabili;
- -aree di sosta e/o dei parcheggi;
- -parchi e giardini pubblici;
- -campeggi.

4.1.1 Modalità di segnalazione:

L'obbligo di segnalazione del trattamento decorre nei casi in cui la distanza fra il bordo delle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione, sopra individuate, ed il limite esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento fitosanitario è inferiore a 10 metri. Gli utilizzatori professionali devono segnalare l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari secondo le seguenti modalità:

- per le colture estensive e industriali: prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione dovranno essere apposti cartelli (FIGURA 1), uno all'inizio e uno alla fine con le seguenti forme, dimensioni e contenuti:
 - a) quadrato con lato di 50 cm;
 - b) sfondo giallo;
 - c) Scritte nere: "ATTENZIONE –TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO " con dimensione minima dei caratteri di 4 cm;
- per le colture ortofrutticole e la vite: dall'impianto, o comunque prima dell'inizio dei trattamenti, sino all'estirpazione sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione dovranno essere apposti cartelli (FIGURA 2), uno all'inizio e uno alla fine con le seguenti forme, dimensioni e contenuti:
 - a. quadrato con lato di 50 cm;
 - c) sfondo giallo comprendente la scritta nera "AREA SOGGETTA A TRATTAMENTI FITOSANITARI NEL PERIODO" ... (es. dal 15 marzo al 15 luglio) con dimensione minima dei caratteri di 4 cm;

In caso di trattamenti effettuati al di fuori del periodo riportato nel cartello sopra descritto (es. trattamenti invernali) occorre utilizzare i cartelli previsti per le colture estensive descritti al punto precedente.

In alcuni casi, come ad esempio le piste ciclabili, sentieri natura ecc.. si possono adottare soluzioni che prevedono la collocazione di bacheche poste ad ogni punto di accesso dell'area.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;

4.1.2 Avviso alla popolazione residente in prossimità di aree agricole.

In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno dei 10 metri di distanza di cui sopra, è necessario che gli abitanti siano preventivamente avvisati.

4.1.3 Sistemi di contenimento della deriva

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle zone adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili, è previsto il divieto di utilizzo a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ad una distanza inferiore di 30 metri, qui definita come "distanza di sicurezza", i prodotti fitosanitari sopra elencati, non possono essere utilizzati nelle aree agricole prossime a:

- parchi e giardini pubblici;
- campi sportivi;
- aree ricreative;
- cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, scuole dell'infanzia, asili nido, centri diurni
- per l'infanzia;
- parchi gioco per bambini;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura;
- sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili.

Tale elenco potrà essere integrato dalle Autorità Sanitarie competenti attraverso disposizioni locali sulla base di specifiche valutazioni del rischio sanitario tenendo in considerazione anche la tutela della salute della popolazione residente.

La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso preferibilmente tra le ore 19:00 e le ore 07:00.

Non è necessario mantenere la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di "macchine irroratrici a recupero (tunnel)" oppure qualora la coltura sia all'interno di una serra chiusa.

Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dell'Autorità locale competente, la distanza di sicurezza è ridotta a 10 metri, così come previsto al punto A.5.6 del PAN, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

- **per i trattamenti insetticidi, fungicidi, acaricidi:**
 - a) nelle colture arboree:
 - 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
 - 2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
 - 3) utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
 - 4) utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale del flusso d'aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;

- 5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
 - 6) uso di coadiuvanti antideriva.
- b) nelle colture erbacee:
- 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
 - 2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
 - 3) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
 - 4) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva nonché dotate di ugello
 - 5) asimmetrico di fine barra;
 - 6) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
 - 7) uso di coadiuvanti antideriva.
- **per i trattamenti con erbicidi:**
- 1) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
 - 2) impiego di ugelli antideriva o di una campana antideriva (quest'ultima nel caso di
 - 3) applicazioni localizzate. Le barre debbono comunque essere dotate di ugello asimmetrico di fine barra.

In pieno campo è vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari con macchine irroratrici a cannone.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono effettuare la regolazione delle attrezzature irroranti in base alle caratteristiche delle colture da trattare con particolare riferimento al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità del getto d'aria.

La distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solamente in condizioni tali da non comportare alcuna visibile deriva.

Assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata e, all'occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento. Le applicazioni debbono essere effettuate con una velocità di avanzamento non superiore a 6 km/ al fine di ottenere un ulteriore contenimento della deriva.

La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

5 Sanzioni

Fatta salva ogni diversa sanzione prevista da specifiche normative in materia di violazioni di norme e regolamenti emanate dalle diverse autorità competenti ogni violazione delle disposizioni di cui alle presenti linee guida da parte di utilizzatori professionali si configura come "Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva" ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 8 dell'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 315 del 16/03/2015.

Le autorità competenti e gli organi di vigilanza sono tenuti a segnalare al Servizio regionale competente ogni violazione delle presenti linee guida.

Figura 1 – Fac-simile di cartellonistica da utilizzare nel caso di trattamento con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

<p style="text-align: center;">ATTENZIONE</p> <p style="text-align: center;">TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO</p> <p>NOME F.C.....</p> <p>S.A.:.....</p> <p>DATA</p> <p>TEMPO RIENTRO (GG).....</p>

Figura 2 – Fac-simile di cartellonistica per le colture estensive e industriali

<p style="text-align: center;">ATTENZIONE</p> <p style="text-align: center;">TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO</p>

Figura 3 – Fac-simile di cartellonistica per le colture ortofrutticole e la vite

<p style="text-align: center;">ATTENZIONE</p> <p style="text-align: center;">AREA SOGGETTA A TRATTAMENTI FITOSANITARI NEL PERIODO</p>
